

## REGOLAMENTO (CE) n. 1666/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

**che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione <sup>(3)</sup> fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. È necessario modificarne alcune disposizioni.

(2) La decisione 2006/766/CE della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

<sup>(3)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

<sup>(4)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Le decisioni della Commissione 97/20/CE <sup>(6)</sup> e 97/296/CE <sup>(7)</sup> autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione <sup>(8)</sup>. Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria.

(4) Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti comunitari.

(5) Fatto salvo il principio generale stabilito nell'allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4 600 *E. coli* per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(6)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

<sup>(7)</sup> GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

<sup>(8)</sup> Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue.

1) All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. In deroga all'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (\*).

4. In deroga all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d'importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1° gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1° maggio 2007.

(\*) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.»

2) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

a) l'autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni

almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti comunitari; e

b) l'autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE (\*) e 96/333/CE (\*\*) e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione.

(\*) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

(\*\*) GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33.»

3) È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

**Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi**

In deroga all'allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l'autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600 E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.»

4) Sono aggiunti l'allegato I e l'allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana**

CA — CANADA  
GL — GROENLANDIA  
US — STATI UNITI D'AMERICA

## ALLEGATO II

**Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana**

AO — ANGOLA  
AZ — AZERBAIGIAN <sup>(1)</sup>  
BJ — BENIN  
CG — REPUBBLICA DEL CONGO <sup>(2)</sup>  
CM — CAMERUN  
ER — ERITREA  
FJ — FIGI  
IL — ISRAELE  
MM — MYANMAR  
SB — ISOLE SALOMONE  
SH — SANTELENA  
TG — TOGO

<sup>(1)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

<sup>(2)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»